

**ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI
della Provincia di VERCELLI**

oappc.vercelli@archiworldpec.it



TARIFFA PROFESSIONALE DELL'ARCHITETTO E DELL'INGEGNERE

LEGGE 2 MARZO 1949, N. 143 E SS.MM.II. LAVORI PRIVATI

GIUGNO 2011

A CURA DELLA COMMISSIONE PARCELLE

Legge 2 marzo 1949, n. 143 - Testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto

GU n. 90 del 19-9-1949 - Suppl. Ordinario

Articolo unico

La tariffa degli ingegneri e degli architetti approvata con decreto 1° dicembre 1932 del Ministro per i lavori pubblici e modificata col D.Lgs.P. del 27 giugno 1946, n. 29, viene sostituita dall'allegato testo unico vistato dal Ministro per i lavori pubblici. Detta tariffa entra in vigore a partire dal 1° gennaio 1949 anche per la liquidazione delle competenze afferenti agli incarichi conferiti prima di detta data per quella parte di prestazione non ancora effettuata.

Allegato

TESTO UNICO DELLA TARIFFA DEGLI ONORARI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DELL'ARCHITETTO E DELL'INGEGNERE

con gli aggiornamenti disposti con DM 21 agosto 1958, DM 25 febbraio 1965, DM 18 novembre 1971, DM 13 aprile 1976, DM 29 giugno 1981; aggiornato inoltre in base al D.M. 11/6/87 n° 233 (G.U. n° 138 DEL 16/6/87) E D.M.G. e G. 3/9/97 n° 417 (G.U. 4/12/97 n° 283).

CAPO I. -- NORME GENERALI

Articolo 1.

La presente tariffa ha carattere nazionale e serve a stabilire gli onorari professionali spettanti agli ingegneri e agli architetti giusta il regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, numero 2537, in applicazione della legge 24 giugno 1923, n. 1395.

I compensi stabiliti dalla Tariffa professionale costituiscono minimi inderogabili (art. 6, D.M. 21 agosto 1958); tale norma è stata abrogata dalla conversione il legge (Legge 248 del 4 agosto 2006) del "Decreto Bersani".

Articolo 2.

Gli onorari, a seconda delle modalità inerenti alla loro determinazione, vengono distinti nei seguenti quattro tipi:

- a) onorari a percentuale, ossia in ragione dell'importo dell'opera;
- b) onorari a quantità, ossia in ragione dell'unità di misura;
- c) onorari a vacanza, ossia in ragione del tempo impiegato;
- d) onorari a discrezione, ossia a criterio del professionista.

Gli onorari per le prestazioni non specialmente contemplate in questa tariffa vengono stabiliti per analogia.

Quando una prestazione è richiesta con speciale urgenza, gli onorari indicati nella presente tariffa sono aumentati del 15 per cento, salvo diversa pattuizione fra le parti.

Articolo 3.

Gli onorari dovuti all'ingegnere o all'architetto per le prestazioni professionali sono normalmente valutati a percentuale o a quantità.

Articolo 4.

Gli onorari devono essere valutati in ragione di tempo e computati a vacanza in quelle prestazioni di carattere normale nelle quali il tempo concorre come elemento precipuo di valutazione e alle quali non sarebbero perciò applicabili le tariffe a percentuale o a quantità.

Sono in particolare da computarsi a vacanza:

- a) i rilievi di qualunque natura e gli studi preliminari relativi; gli accertamenti per rettifiche di confini e simili;
- b) le competenze per trattative con le autorità e con confinanti, le pratiche per espropri e locazioni, i convegni informativi e simili;
- c) il tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno, quando i lavori da retribuirsi a percentuale od a quantità debbono svolgersi fuori ufficio;
- d) le varianti ai progetti di massima, durante il corso dello studio di questi, se conseguenti a circostanze che il professionista non poteva prevedere.

Gli onorari a vacanza sono stabiliti ¹per il professionista incaricato, in ragione di (lire 110.000) € 56,81 per ogni ora o frazione di ora. Qualora egli debba avvalersi di aiuti, avrà diritto inoltre ad un compenso in ragione di (lire 73.500) € 37,96 all'ora per ogni aiuto iscritto all'albo degli ingegneri ed architetti e di (lire 55.000) € 28,41 per ogni altro aiuto di concetto.

Quando nei casi previsti dalla seguente tariffa, l'onorario a vacanza è integrativo di quelli a percentuale od a quantità il compenso orario è ridotto alla metà.²

(Nota al testo originale. - I compensi a vacanza di cui alle lettere a), b), c), d), dell'art. 4, si intendono come integrativi, e quindi da ridursi alla metà nei casi seguenti:

1° perizie estimative (art. 24 tariffa); 2° inventari e consegne (art. 29 tariffa).)

Salvo casi di effettiva maggiore prestazione professionale, non si possono calcolare più di 10 ore sulle 24.

Per operazioni compiute in condizioni di particolare disagio, detti compensi possono essere aumentati fino al 50 per cento.

Articolo 5.

Gli onorari sono stabiliti a discrezione oltre che per le consulenze anche per le prestazioni seguenti e simili e in tutti quei casi in cui non sia possibile applicare il criterio per analogia.

- a) ricerche industriali, commerciali, economiche, confronti di sistemi di produzione, di costruzione e di impianti;
- b) esperienze, prove, studio di processi di fabbricazione, misure di portate di corsi d'acqua;
- c) studi di piani regolatori di viabilità ed edilizia urbana e dei problemi della circolazione e del traffico;
- d) studi di piani regolatori idraulici di bacini fluviali e per la scelta della migliore soluzione per impianti idroelettrici;
- e) organizzazione razionale del lavoro;
- f) perizie estimative dei beni in forma di parere verbale o di lettera, memorie e perizie stragiudiziali in tema di responsabilità civile o penale, consulenza su brevetti, interpretazioni di leggi e regolamenti, sentenze, contratti, certificati di autorità marittime o consolari o di registri di classificazione di navi;
- g) giudizi arbitrali, amichevoli componimenti, convenzioni per servitù, diritti di acqua, riconfinazioni;
- h) collaudi di strutture complesse in cemento armato;
- i) opere di consolidamento, restauri architettonici;
- l) pareri comunicati oralmente o per corrispondenza;
- m) prestazioni professionali riguardanti opere di importo inferiore a (lire 250.000) € 129,11;
- n) per ogni certificato che rilascia, a richiesta, il professionista ha diritto al compenso minimo di (lire 1.851,50) € 0,96.

Nella determinazione dell'onorario deve aversi particolare riguardo alla competenza specifica del professionista.

Articolo 6.

Salvo contrarie pattuizioni, il committente deve rimborsare al professionista le seguenti spese:

- a) le spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio da lui e dal suo personale di aiuto, e le spese accessorie;
- b) le spese per il personale di aiuto o per qualsiasi altro sussidio ad opera necessaria all'esecuzione di lavori fuori ufficio;
- c) le spese di bollo, di registro, di diritti di uffici pubblici o privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche;
- d) le spese di scritturazione, di traduzione di relazione o di diciture in lingue estere su disegni, di cancelleria, di riproduzioni di disegni eccedenti la prima copia;
- e) i diritti di autenticazione delle copie di relazione o disegni.

Le spese di viaggio su ferrovie, tramvie, piroscafi, ecc., vengono rimborsate sulla base della tariffa di prima classe per il professionista incaricato ed i suoi sostituti e della classe immediatamente inferiore per il personale subalterno di aiuto.

Le spese di percorrenza su strade ordinarie tanto se con vetture o automezzi propri, quanto con mezzi noleggiati, sono rimborsate secondo le ordinarie tariffe chilometriche.

Articolo 7.

Quando un incarico viene dal committente affidato a più professionisti riuniti in collegio, a ciascuno dei membri del collegio è dovuto l'intero compenso risultante dalla applicazione della presente tariffa.

Articolo 8.

I compensi stabiliti per le diverse prestazioni presuppongono che il pagamento di quanto è dovuto al professionista sia assunto per intero dal committente. Se il professionista dovesse percepire compensi da terzi in forza di convenzioni o di capitolato, l'importo deve essere portato a diminuzione della specifica emessa a carico del committente.

Articolo 9.

Il professionista ha diritto di chiedere al committente il deposito delle somme che ritiene necessarie in relazione all'ammontare presumibile delle spese da anticipare.

Durante il corso dei lavori il professionista ha altresì diritto al pagamento di acconti fino alla concorrenza del cumulo delle spese e del 90 per cento degli onorari spettantigli secondo la presente tariffa per la parte di lavoro professionale già eseguita.

Nel caso di giudizi arbitrali o peritali il professionista può richiedere il deposito integrale anticipato delle presunte spese e competenze.

Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre i sessanta giorni dalla consegna della stessa: dopo di che sulle somme dovute e non pagate decorrono a favore del professionista ed a carico del committente gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia.

Articolo 10.

La sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato al professionista non esime il committente dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo al lavoro fatto e predisposto come precisato al seguente articolo 18.

Rimane salvo il diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso.

Articolo 11.

Malgrado l'avvenuto pagamento della specifica e salvi gli eventuali accordi speciali fra le parti per la proprietà dei lavori originali, dei disegni, dei progetti e di quanto altro rappresenta l'opera dell'ingegnere e dell'architetto, restano sempre riservati a questi ultimi i diritti di autore conformemente alle leggi.

La tariffa non riguarda i particolari compensi per diritti di proprietà intellettuale del professionista per brevetti, concessioni ottenute in proprio e simili, che debbono liquidarsi a parte, caso per caso, con accordi diretti con il cliente.

La tutela della fedele esecuzione artistica o tecnica dei progetti approvati dal committente e il loro sviluppo nella esecuzione, spetta esclusivamente al progettista.

CAPO II. -- COSTRUZIONI EDILIZIE - COSTRUZIONI STRADALI E FERROVIARIE - OPERE IDRAULICHE - IMPIANTI E SERVIZI INDUSTRIALI - COSTRUZIONI MECCANICHE - ELETTROTECNICA

Articolo 12.

Per le opere considerate in questo capo gli onorari sono determinati a percentuale, salvo quanto è stabilito nel successivo articolo 17.

Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale, le prestazioni del professionista possono riguardare:

- a) la esecuzione di un'opera, cioè la compilazione del progetto e del preventivo, la stipulazione dei contratti di esecuzione o di appalto, la direzione dei lavori, il collaudo e la liquidazione;
- b) la stima di un'opera esistente.

Per il primo gruppo di prestazioni si fa luogo alla applicazione dei compensi stabiliti dagli articoli dal 15 al 23 e per il secondo gruppo di prestazioni a quelli degli articoli dal 24 al 28.

Articolo 13.

Gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto è dovuto al professionista per l'esaurimento dell'incarico conferitogli, restando a carico di esso tutte le spese di ufficio, di personale di ufficio -- sia di concetto che d'ordine -- di cancelleria, di copisteria di disegno in quanto strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico; gli sono però dovuti a parte ed in aggiunta gli eventuali compensi a rimborso di cui agli articoli 4, 6 e 17.

Il professionista, per i lavori da liquidarsi a percentuale, ha facoltà di essere compensato a norma del presente articolo, ovvero d'accordo col committente, di conglobare tutti i compensi accessori di cui agli articoli 4 e 6 in una cifra che non potrà superare il 60% degli onorari a percentuale.

Articolo 14.

Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale dovuti al professionista le opere considerate in questo capo vengono suddivise nelle classi e categorie descritte nell'elenco seguente, avvertendo che, se un lavoro professionale interessa più di una categoria, gli onorari spettanti al professionista vengono commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente.

CLASSE I Costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative

- a) Costruzioni informate a grande semplicità, fabbricati rurali, magazzini, edifici industriali semplici e senza particolari esigenze tecniche, capannoni, baracche, edifici provvisori senza importanza e simili..Solai in cemento armato o solettoni in laterizi per case di abitazione appoggiate su murature ordinarie per portate normali fino a 5 metri.
- b) Edifici industriali di importanza costruttiva corrente. Edifici rurali di importanza speciale. Scuole, piccoli ospedali, case popolari, case serme, prigioni, macelli, cimiteri, mercati, stazioni e simili qualora siano di media importanza. Organismi costruttivi in metallo.
- c) Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano di importanza maggiore, scuole importanti ed istituti superiori, bagni e costruzioni di carattere sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio, villini semplici e simili.
- d) Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini, palazzi pubblici importanti, teatri, cinema, chiese, banche, alberghi, edifici provvisori di carattere decorativo, serre ornamentali, ed in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica. Costruzioni industriali con caratteristiche speciali e di peculiare importanza tecnica. Restauri artistici e piani regolatori parziali.
- e) Costruzioni di carattere prettamente artistico e monumentale. Chioschi, padiglioni, fontane, altari, monumenti commemorativi, costruzioni funerarie. Decorazione esterna o interna ed arredamento di edifici e di ambienti. Disegno di mobili, opere artistiche in metallo, in vetro, ecc.
- f) Strutture o parti di strutture complesse in cemento armato.
- g) Strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico, ivi comprese le strutture antisismiche.

CLASSE II Impianti industriali completi e cioè: macchinario, apparecchi, servizi generali ed annessi, necessari allo svolgimento dell'industria e compresi i fabbricati, quando questi siano parte integrante del macchinario e dei dispositivi industriali.

- a) Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili naturali, del legno, del cuoio e simili.
- b) Impianti della industria chimica inorganica, della preparazione e distillazione dei combustibili, impianti siderurgici, officine meccaniche, cantieri navali, fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche, impianti per le industrie della fermentazione, chimico-alimentari e tintorie.
- c) Impianti della industria chimica organica, della piccola industria chimica speciale, impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro), impianti per la preparazione ed il trattamento dei minerali per la sistemazione e coltivazione delle cave e miniere.

CLASSE III Impianti di servizi generali interni a stabilimenti industriali od a costruzioni o gruppi di costruzioni civili, e cioè macchinario, apparecchi ed annessi non strettamente legati al diagramma tecnico e non facenti parte di opere complessivamente considerate nelle precedenti classi.

- a) Impianti per la produzione e la distribuzione del vapore, della energia elettrica e della forza motrice, per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali, impianti sanitari, impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto.
- b) Impianti per la produzione e la distribuzione del freddo, dell'aria compressa, del vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento e ventilazione, trasporti meccanici.
- c) Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli, ecc.

CLASSE IV Impianti elettrici.

- a) Impianti termoelettrici, impianti dell'elettrochimica e della elettrometallurgia.

- b) Centrali idroelettriche, stazioni di trasformazioni e di conversione, impianti di trazione elettrica.
- c) Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia, radiotelegrafia e radiotelefonia.

CLASSE V Macchine isolate e loro parti.

CLASSE VI Ferrovie e strade.

- a) Strade ordinarie, linee tramviarie e strade ferrate in pianura e collina, escluse le opere d'arte di importanza da compensarsi a parte.
- b) Strade ordinarie, linee tramviarie e ferrovie in montagna o comunque con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte di importanza e le stazioni di tipi speciali, da compensarsi a parte. Impianti teleferici e funicolari.

CLASSE VII Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per produzione di energia elettrica e per forza motrice, opere portuali e di navigazione interna, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani, opere analoghe, escluse le opere d'arte di importanza da computarsi a parte.

- a) Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani.
- b) Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i macchinari). Derivazioni d'acqua per forza motrice e produzione di energia elettrica.
- c) Opere di navigazione interna e portuali.

CLASSE VIII Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane.

CLASSE IX Ponti, manufatti isolati, strutture speciali.

- a) Ponti di muratura o di legname, costruzioni ed edifici per opere idrauliche. Strutture in legno o metallo dei tipi ordinari.
- b) Dighe, conche, elevatori. Ponti di ferro. Opere metalliche di tipo speciale di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari.
- c) Gallerie, opere sotterranee e subacquee, fondazioni speciali.

A) Prestazioni per l'esecuzione di opere

Articolo 15.³

Quando per l'esecuzione di una delle opere indicate nel precedente prospetto il professionista presta la sua assistenza allo intero svolgimento dell'opera -- dalla compilazione del progetto alla direzione dei lavori, al collaudo ed alla liquidazione -- le sue competenze sono calcolate in base alla percentuale del consuntivo lordo dell'opera indicata alla tabella A. A questi effetti, per consuntivo lordo dell'opera si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture computati al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo e senza tener conto, invece, delle eventuali detrazioni che il direttore dei lavori od il collaudatore potesse aver fatto per qualsiasi ragione, sia durante il corso dei lavori, sia in sede di conto finale o di collaudo.

L'applicazione della tabella per importi intermedi fra quelli indicati si fa per interpolazione lineare.

Per i lavori il cui importo di spesa non raggiunge il minimo di (lire 250.000) € 129,11 il compenso è valutato a discrezione.

Articolo 16.

Gli onorari dell'art. 15 sono dovuti integralmente quando l'opera viene seguita dal professionista in tutto il suo sviluppo, dal progetto iniziale fino al compimento ed alla liquidazione dei lavori ed anche quando avviene che nell'adempimento dell'intero incarico non siano eseguite o siano solo parzialmente eseguite alcune delle particolari operazioni specificate all'art. 19, sempreché l'aliquota o la somma delle aliquote parziali ad esse corrispondenti, a termini della tabella B, non superi il valore 0,20.

Articolo 17.

Sono esclusi dagli obblighi del professionista, salvo speciali accordi, l'assistenza giornaliera dai lavori e la tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità. Le mansioni relative sono però affidate a persona di comune fiducia del committente e del professionista, sotto il diretto controllo di quest'ultimo.

Il professionista ha diritto ad un maggiore compenso, da valutarsi discrezionalmente entro il limite del 50 per cento della quota spettante per la direzione lavori, quando, per la mancanza di personale di sorveglianza e di controllo o per essere i lavori eseguiti in economia, la direzione dei lavori richieda da parte del professionista un impegno personale maggiore del normale.

Articolo 18.⁴

Quando le prestazioni del professionista non seguono lo sviluppo completo dell'opera, come si è detto sopra, ma si limitano solo ad alcune funzioni parziali, alle quali fu limitato l'incarico originario, la valutazione dei compensi a percentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate nell'allegata tabella B aumentata del 25 per cento come nel caso della sospensione di incarico di cui al primo comma dell'art. 10.

Qualora però l'opera del professionista si limiti alla sola assistenza al collaudo od alla sola liquidazione dell'opera, ovvero anche ad entrambe queste prestazioni, dette aliquote sono aumentate del 50 per cento.

Nel caso di incarico parziale originario le dette aliquote o percentuali vanno computate in base all'importo consuntivo lordo della opera corrispondente, o in mancanza al suo attendibile preventivo.

Nel caso di sospensione dell'incarico, il compenso si valuta applicando le corrispondenti aliquote o percentuali al consuntivo della parte di opera eseguita ed al preventivo della parte di opera progettata e non eseguita, facendone il cumulo, tenuto conto dei coefficienti di maggiorazione come è detto sopra.

In ogni caso sono da computarsi a parte gli eventuali compensi a vacazione per le prestazioni di cui all'art. 4, il rimborso delle spese di cui all'art. 6 e gli oneri di cui all'art. 17.

Articolo 19.

Agli effetti di quanto è disposto nei precedenti articoli, la prestazione complessiva del professionista per l'adempimento del suo mandato comprende le seguenti operazioni:

- a) compilazione del progetto sommario della costruzione o dello studio sommario dell'impianto, ovvero calcolazione di massima della macchina, del congegno e dell'organismo statico, in modo da individuare l'opera nei suoi elementi a mezzo di schizzi, o di una relazione;
- b) compilazione del preventivo sommario;
- c) compilazione del progetto esecutivo coi disegni d'insieme in numero ed in scala sufficiente per identificarne tutte le parti;
- d) compilazione del preventivo particolareggiato e della relazione;
- e) esecuzione dei particolari costruttivi e decorativi;
- f) assistenza alle trattative per i contratti di forniture e per le ordinazioni, con la eventuale compilazione dei relativi capitolati;
- g) direzione ed alta sorveglianza dei lavori con visite periodiche nel numero necessario ad esclusivo giudizio dell'ingegnere emanando le disposizioni e gli ordini per l'attuazione dell'opera progettata nelle sue varie fasi esecutive e sorvegliandone la buona riuscita;
- h) prove d'officina;
- i) operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori ed assistenza al collaudo dei lavori nelle successive fasi di avanzamento ed al loro compimento;
- l) liquidazione dei lavori ossia verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle opere eseguite e liquidazione dei conti parziali e finali.

A ciascuna di queste funzioni corrispondono per ogni singola classe di lavori le aliquote indicate nell'allegata tabella B intendendosi che con l'aliquota del progetto esecutivo vanno sempre sommate quelle del progetto di massima e del preventivo sommario da parte dello stesso progettista.

B) Collaudo di lavori e forniture

19-a) Il collaudo di lavori e forniture comprende l'esame, le verifiche e le prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica delle opere e forniture eseguite alle prescrizioni di progetto e di contratto, i riscontri di misure e di applicazioni di prezzi, l'esame di eventuali riserve e relativo parere e, infine, il rilascio del certificato di collaudo.

19-b) Quando il professionista sia incaricato del collaudo di opere progettate e dirette da altri, le competenze sono regolate dalla tabella C nella quale sono indicate alle due finchè (a) e (b) le percentuali, secondo che si tratti della pura e semplice collaudazione delle opere con l'esame e il parere sugli atti contabili della gestione e sulle riserve, ovvero della collaudazione predetta e del riparto della spesa a carico dei vari condomini in proporzione delle quote di proprietà a termine delle disposizioni vigenti.

Il collaudo si riferisce tanto all'opera dell'esecutore del lavoro quanto a quella del professionista direttore dei lavori.

Il collaudo deve essere eseguito in conformità delle norme e delle prescrizioni stabilite per la collaudazione delle opere statali, con la compilazione del verbale di visita dei lavori, della relazione di collaudo, del certificato di collaudo e della relazione sulle riserve e questioni sorte durante l'esecuzione di lavori.

Le percentuali stabilite per il collaudo debbono essere applicate anche sull'importo delle riserve discusse, indipendentemente dal loro accoglimento.

19-c) Quando il collaudo che si compie, si riferisce a lavori aggiudicati anteriormente al 1° luglio 1947, l'importo dei lavori da collaudare deve essere aggiornato moltiplicandolo per il coefficiente di adeguamento contenuto nella tabella D e relativo all'anno di aggiudicazione dell'appalto.

19-d) Nel caso in cui il committente nomini il collaudatore sin dall'inizio dell'appalto, con l'obbligo di eseguire visite periodiche durante lo svolgimento dei lavori, l'onorario percentuale di cui alla tabella C sarà aumentato da un minimo del 15 per cento ad un massimo del 30 per cento.

19-e) Quando il collaudo riguarda opere di manutenzione, l'onorario percentuale dato dalla tabella C sarà maggiorato discrezionalmente fino ad un massimo del 50 per cento.

19-f) La revisione dei calcoli di stabilità, anche se fatta in sede di collaudo, sarà compensata in ragione dello 0,20 dell'aliquota c della tabella B, riferentesi agli onorari stabiliti per la progettazione di opere delle diverse classi, limitatamente all'importo delle opere o parte di esse in cemento armato, ferro e legno, verificate.⁵

C) Riparazioni di danni di guerra⁶

19-bis. Le prestazioni per riparazione dei danni conseguenti a fatti di guerra rientrano nel Capo II e relativo sottocapo A) della tariffa e vanno sempre considerate come incarico parziale. Pertanto le aliquote di compenso sono quelle risultanti dalla tabella A in relazione alla classe e alla categoria cui si riferisce l'opera e in rapporto – secondo la tabella B della tariffa – alle prestazioni necessarie di fatto eseguite, con l'aumento, in ogni caso, del 25 per cento per incarico parziale. In particolare:

il preventivo particolareggiato va assimilato ad un vero e proprio progetto comprendente il preventivo medesimo e gli eventuali disegni e calcoli di carattere statico, o gli studi o le proposte anche in forma descrittiva.

Per questi elaborati l'onorario va computato, escluse le aliquote di cui alle lettere a) e b) della tabella B, solo in base alle aliquote della lettera d) e della lettera c) (progetto esecutivo), le quali ultime debbono essere ridotte discrezionalmente – a seconda dell'importanza del lavoro svolto – entro i limiti minimi e massimi indicati nella tabella a fondo pagina. (qui di seguito)

Prestazione parziale	Classe dei lavori secondo l'elencazione dell'art.14 della tariffa 1932							
	I a, b, c, d	I e	I f, g	II III	IV	V	VI, VII, VIII	IX
c) progetto	0.05	0.06	0.06	0.04	0.04	0.06	0.03	0.04
esecutivo	0.15	0.17	0.17	0.13	0.11	0.18	0.09	0.12

Quando lo studio statico od architettonico presenta nel complesso o nei particolari notevole importanza, al professionista compete un complesso integrativo da valutarsi a norma delle corrispondenti ad analoghe voci di tariffa, oppure a discrezione. Per la direzione dei lavori e per altre prestazioni complementari (lettere e, f, g, h, i ed l) della tabella B, l'onorario va commisurato alle corrispondenti aliquote, ma limitatamente alle singole prestazioni eseguite.

Vanno applicate – se non sono in contrasto con le attuali - le altre complementari norme di tariffa, non escluse quelle di cui ai numeri 4 (compensi a vacanze), 6 (rimborso spese), 18, 21, 43 e 44, con le modifiche contenute in tutte le presenti norme.

Articolo 20

Quando l'incarico conferito al professionista riguardi la esecuzione di più opere complete di tipo e di caratteristiche costruttive identiche, e senza che il compenso di insieme richieda speciali cure di concezione, l'onorario corrispondente a quella parte di prestazioni professionali riguardanti il progetto e che sia da eseguire una sola volta per tutte le opere, deve essere computato sull'importo di una sola delle opere stesse.

Articolo 21

Quando per lo studio del progetto sommario si richiedono dal committente elaborati con soluzioni distinte e diverse il compenso dovuto al professionista è valutato discrezionalmente, e può anche arrivare fino al doppio delle aliquote dell'art. 19, lettere a) e b).

Il compenso può parimenti essere aumentato fino al doppio delle rispettive aliquote parziali, quando l'opera, sia per speciali difficoltà di progetto e di esecuzione, sia per rispondere a prescrizioni di legge, richieda uno sviluppo di elaborati tecnici superiori al normale.

Analogamente possono aumentarsi fino al doppio le aliquote delle lettere a), c) e g) quando si tratta di lavori di trasformazione di fabbricati o di impianti richiedenti maggiori prestazioni di assistenza ai lavori.

Articolo 22

Le modificazioni ed aggiunte all'elaborato od al progetto definitivamente approvato, introdotte in corso di lavoro per cause non imputabili al professionista e richiedenti nuovi studi, sono considerate come appendici al progetto od all'elaborato, ed il professionista ha diritto al compenso anche sulla parte studiata e non eseguita, compenso che è valutato o in via discrezionale, oppure, ove possibile, sul costo preventivato dalla parte non eseguita.

Articolo 23

Quando il professionista, col consenso del committente, ritenga necessario ricorrere all'opera od al consiglio di specialisti, questi hanno diritto al loro compenso indipendentemente dalle competenze del professionista.

D) Misura e contabilità dei lavori.

23-a) La misura e contabilità dei lavori, salvo speciali accordi, sono di spettanza del professionista incaricato della direzione e liquidazione dei lavori. Esse si identificano con la regolare compilazione dei prescritti documenti contabili e comprendono anche i rilievi di qualsiasi natura.

Gli onorari relativi a queste prestazioni, sono valutati in base alla tabella E e possono essere applicati solo per lavori edilizi (classe I).

E) Aggiornamento dei prezzi.

23-b) L'aggiornamento dei prezzi di progetto eseguito dallo stesso progettista, sarà compensato come appresso.

a) se in base a semplici variazioni percentuali dei primitivi prezzi con una aliquota pari al 20 per cento di quella relativa al preventivo particolareggiato (prestazioni d, della tabella B) con un minimo di (L. 3.703) € 1,91;

b) se in base a nuove analisi, con una aliquota pari al 40 per cento di quella relativa al preventivo particolareggiato (prestazione d, della tabella B); con un minimo di (L. 12.264) € 6,33;

Se l'aggiornamento viene eseguito da professionista non autore del progetto, le suddette aliquote saranno maggiorate del 25 per cento per incarico parziale.

F) Revisione dei prezzi.

23-c) La revisione analitica dei prezzi contrattuali di appalto è compensata con una aliquota pari al 40 per cento di quella fissata per la contabilità dei lavori (tabella E), applicata all'importo lordo revisionato.

Se la revisione viene effettuata in base ad analisi già compilate e inserite in progetto o in contratto, l'aliquota suddetta viene ridotta al 20 per cento.

Se la revisione che si compie non si riferisce ai prezzi correnti ma a quelli di un appalto svolto in epoca anteriore, agli effetti dello onorario l'importo revisionato sarà aggiornato applicando gli stessi coefficienti di adeguamento relativi ai collaudi.

Infine, se la revisione è eseguita dallo stesso professionista che presta la sua assistenza all'intero svolgimento dell'opera e ne redige la contabilità, il relativo onorario è ridotto del 25 per cento.

Articolo 24.

G) Prestazioni per perizie estimative.

Per le perizie estimative particolareggiate -- oltre i compensi integrativi a vacanze di cui all'art. 4 ed il rimborso delle spese di cui all'art. 6 -- è dovuto al professionista un compenso a percentuale sul valore stimato in base alle aliquote della tabella F che sono suscettibili di aumento fino al limite di un quarto in relazione alla difficoltà della perizia.

L'applicazione della tabella per valori intermedi fra quelli indicati si fa per interpolazione lineare.

Per importi di stima inferiori (alle lire 250.000) a € 129,11 l'onorario viene stabilito a discrezione.

Per perizia particolareggiata si intende quella basata su specifici criteri di valutazione e corredata di relazione motivata di descrizioni, di computi e, ove occorrono, di tipi.

Se la perizia è sommaria -- cioè in forma di giudizio basato su elementi sintetici e globali come cubatura o numero dei vani per i fabbricati, numero dei fusi o dei telai per gli opifici, produzione giornaliera, ecc., esposto in una breve relazione riassuntiva -- le suddette aliquote vengono ridotte alla metà.

24-a) Se la perizia è analitica -- ossia la perizia particolareggiata è integrata da specifiche distinte dello stato e del valore delle singole strutture dei singoli elementi, delle singole macchine od apparecchi costitutivi del complesso periziato -- il compenso a percentuale viene determinato applicando aliquote doppie di quelle stabilite per le perizie particolareggiate.

Articolo 25.

Per i beni rustici (terreni e fabbricati) e per le aree da fabbrica si applicano le percentuali della categoria I; per le merci e le scorte industriali quelle della rispettiva industria, giusta la classificazione di cui all'elenco dell'art. 14.

Articolo 26.

Se la perizia riguarda divisioni fra compartecipanti, rateizzo di quote, valutazioni in contraddittori e simili, per le quali si richiedono discussioni, studi e conteggi maggiori degli ordinari, gli onorari di cui ai precedenti capoversi possono aumentare fino al doppio.

Quando la perizia divisionale viene completata con un progetto divisionale, gli onorari di cui sopra possono essere anche triplicati.

Articolo 27.

Per le stime per le quali si richiedono diverse e separate valutazioni riflettenti lo stesso oggetto, come nelle perizie per danni, per espropriazioni parziali e simili, l'onorario dovuto è quello competente al cumulo delle somme rappresentanti le parziali valutazioni ed è stabilito su questo cumulo colle aliquote dei precedenti articoli.

27-a) Quando la perizia estimativa va riferita a prezzi anteriori a quelli correnti al 1° gennaio 1947, l'onorario risultante dall'applicazione delle percentuali della tabella F va maggiorato, a seconda dell'anno di riferimento, della corrispondente percentuale di adeguamento indicata nella tabella G.

27-b) Gli onorari per le stime vanno sempre stabiliti separatamente per le singole unità immobiliari, quando dette unità derivino da lottizzazioni per vendite all'asta o appartengano a proprietari diversi o si trovino in località diverse o quando anche si differenzino negli elementi obiettivi e subiettivi che costituiscono la base delle stime.

Articolo 28.

Per le perizie di affitto di beni stabili urbani, impianti industriali e beni rustici il compenso è in ragione del

9,198 per cento del fitto annuo sulle prime (L. 150.000) € 77,47

6,132 per cento sul fitto eccedente fino a (L. 450.000) € 232,41

3,066 per cento sull'eccesso

e va aumentato come alla tabella G, in correlazione all'anno cui si riferisce l'importo del fitto, rimanendo sempre da computare a parte gli eventuali compensi a vacanza di cui all'art. 4 ed il rimborso delle spese di cui all'art. 6..

CAPO III. -- INVENTARI - CONSEGNE

Articolo 29.

Per la compilazione di inventari e consegne -- oltre il compenso integrativo a vacazione a norma dell'art. 4 per le operazioni da compiersi sopra luogo, ed il rimborso delle spese di cui all'art. 6 -- è dovuto al professionista un compenso da valutarsi:

1) per i beni stabili urbani nella ventesima parte delle percentuali rispettivamente stabilite all'art. 15 applicate all'importo di stima delle cose inventariate o consegnate, ovvero nel 12,264 per cento del canone di affitto annuo, se trattasi di beni affittati;

2) per gli impianti industriali nella quindicesima parte delle rispettive percentuali stabilite all'art. 15, applicate all'importo di stima della cosa inventariata o consegnata, ovvero nel 12,264 per cento del canone di affitto annuo, se trattasi di beni affittati;

3) per i beni rustici posti in condizioni ordinarie:

(lire 1.666,35) €0,86 per ettaro, per fondi di area inferiore a ha. 20

(lire 1.388,625) €0,72 per ettaro, sull'area eccedente fino a ha. 80

(lire 1.166,445) €0,60 per ettaro, sull'area eccedente fino a ha. 150

(lire 999,81) €0,52 per ettaro, sull'area eccedente oltre gli ha. 150

oltre il 4,599 per cento sul canone di affitto del primo anno di locazione per i primi 40 ettari e il 3,066 per cento sul rimanente canone.

In caso di mancanza del canone di affitto, dette percentuali sono applicate sui canoni correnti per beni analoghi.

I compensi previsti tanto per inventari o consegne di stabili urbani o rustici, quanto per quelli degli impianti industriali, presuppongono come ordinariamente avviene in pratica, che l'inventario o la consegna vengano redatti sulla scorta di precedenti consegne.

Quando invece esse siano da impostarsi ex novo, i compensi di cui sopra sono suscettibili dell'aumento del 30 per cento salvo eventuali compensi da valutarsi a discrezione per ricerche di titoli relativi a possesso ed in modo particolare per i diritti d'acqua.

La redazione di mappe o tipi è compensata in aggiunta con le norme del capo IV.

Per gli inventari di boschi, in cui sia richiesta la classificazione e la stazionatura delle piante di alto fusto, e per quelli di terreni con notevole consistenza, di colture legnose specializzate o promiscue, di parchi, di giardini e di vivai, i compensi di cui sopra sono suscettibili di aumento fino al 100 per cento.

Articolo 30.

Per i prospetti riassuntivi degli enti da portarsi a confronto nei bilanci di consegna e riconsegna (sommari del consegnato e riconsegnato e conseguenti conteggi di debito e di credito), è dovuto al professionista un compenso ad opera come segue:

1) per i beni stabili urbani l'onorario è valutato sul cumulo delle due partite finali di debito e credito, applicandosi a questo cumulo le aliquote delle perizie analitiche (articolo 24, capoverso 3), oltre 6,132 per cento sul canone di affitto del primo anno di locazione, salvo i casi di atti eccezionali (come ad esempio, per stabili centrali di grandi città) nel qual caso l'aggiunta viene ridotta discrezionalmente;

2) per gli impianti industriali idem;

3) per i beni rustici, i sommari e sommarioni in ragione di (lire 388,815) €0,20 l'ettaro, fino a 50 ettari e di (lire 277,725) €0,14 l'ettaro sull'eccedenza; la valutazione dei debiti e crediti in ragione di (lire 666,54) €0,34 l'ettaro oltre al 6,1322 per cento sul cumulo delle somme, poste a debito e a credito, da applicarsi alla differenza fra consegnato e riconsegnato delle singole voci di ogni partita.

I compensi per le valutazioni delle eventuali opere di miglioria straordinaria sono determinati in aggiunta ai precedenti coi criteri dell'articolo 24 delle perizie estimative.

Se i bilanci vengono eseguiti in contraddittorio, gli onorari di cui ai precedenti capoversi 1), 2) e 3), per le valutazioni dei debiti e crediti sono suscettibili di aumento fino al cinquanta per cento (50%).

Per i beni rustici, nel caso che il professionista debba eseguire solamente i rilievi di riconsegna necessari alla redazione del bilancio e non sia quindi richiesta la formazione d'un regolare e completo testimoniale di stato, il compenso per i rilievi occorsi per la compilazione del bilancio è commisurato in ragione dei tre quinti dei compensi stabiliti dall'art. 29.

Articolo 31.

Per inventari, misurazioni e valutazioni di scorte rurali, fieni, paglie, piantagioni, oltre al rimborso delle spese di ogni natura anche per il personale manuale di aiuto, è dovuto all'ingegnere un compenso a quantità commisurato come segue:

a) per le scorte rurali:

	Misurazione	Valutazione	
Fieni e stramaglie per mangimi al quintale	L. 18,5150	L. 18,5150	
	€0,00956	€0,00956	
Paglie e lettiere per mangimi al quintale	L. 6,943125	--	
	€0,00359		
Legna in cataste al quintale	L. 4,62875	--	
	€0,00239		

b) per le piantagioni in ragione del 6,1322 per cento del valore di stima nei casi ordinari. Il compenso può ridursi fino al 3,0661 per cento per i boschi di notevole estensione e regolarità.

CAPO IV. -- LAVORI TOPOGRAFICI

Articolo 32.

Sono comprese in questa classe le prestazioni per lavori topografici planimetrici ed altimetrici, sia che si tratti di lavori preparatori e preliminari di lavori di altre classi, sia che si tratti di lavori per sé stanti.

Articolo 33.

Tutte le operazioni di campagna ed i rilevamenti in luogo sono compensati a vacanza a norma dell'art. 4.

Articolo 34.

Per la formazione di planimetrie di terreni da rilievi originali e per la redazione di tipi coll'indicazione del perimetro dei fabbricati, delle strade, corsi d'acqua e simili gli onorari vengono stabiliti come segue:

a) sino a 10 ettari di estensione, il lavoro viene valutato a vacanze;

b) per estensioni maggiori, secondo la seguente tabella:

	in pianura		in collina		in montagna	
	scala 1/1000	scala 1/2000	scala 1/1000	scala 1/2000	scala 1/1000	scala 1/2000
1. Terreni nudi o poco alberati con scarsi particolari di strade, case e corsi d'acqua: per ettaro	(L.1.666,35)	(L.2.299,56)	(L.3.679,30)	(L.2.759,47)	(L.4.599,12)	(L.3.679,30)
	€ 0,86	€ 1,19	€ 1,90	€ 1,43	€ 2,38	€ 1,90
2. Terreni frastagliati da piantagioni, strade, corsi d'acqua e paludosi: per ettaro	(L.3.679,30)	(L.3.219,38)	(L.4.599,12)	(L.3.679,30)	(L.5.518,95)	(L.4.599,12)
	€ 1,90	€ 1,66	€ 2,38	€ 1,90	€ 2,85	€ 2,38
3. Terreni a boschi, vigneti e frutteti: per ettaro	(L.4.599,12)	(L.4.139,21)	(L.5.518,95)	(L.4.599,12)	(L.6.438,77)	(L.5.518,95)
	€ 2,38	€ 2,14	€ 2,85	€ 2,38	€ 3,33	€ 2,85

Viene applicato in aggiunta un compenso di (lire 555,45) € 0,29 per ogni particella inferiore ai 500 mq. e di (lire 277,725) € 0,14 se superiore ai 100 mq. con indicazione dei confini di proprietà e delle colture.

Per la formazione di piani o tipi parcellari, frazionamento e cabrei colorici desunti da rilievi originali, gli onorari di cui alla tabella del presente articolo possono essere aumentati fino al 100%.

In caso di lottizzazione per vendita, di cui occorranò descrizioni particolareggiate, tipi di frazionamento e tipi per atti notarili di trapasso, gli onorari di cui alla suddetta tabella possono essere aumentati fino al 150 per cento.

Articolo 35.

Per la formazione di planimetrie di abitati da rilievi originali e la redazione di tipi con indicazione di strade, piazze o spazi comunque interposti e circondanti fabbricati, esclusa però la rappresentazione interna di questi, gli onorari vengono stabiliti come segue:

a) sino a 5 ettari di estensione, il lavoro viene valutato a vacanza;

b) per estensione superiore a 5 ettari, secondo la tabella seguente:

	in pianura		in collina		in montagna	
	scala 1/1000	scala 1/2000	scala 1/1000	scala 1/2000	scala 1/1000	scala 1/2000
Per ettaro L.	(5.554,5)	(4.443,6)	(6.665,4)	(5.554,5)	(8.331,75)	(6.665,4)
	€ 2,87	€ 2,29	€ 3,44	€ 2,87	€ 4,30	€ 3,44

Articolo 36.

Ai disegni di strisce di terreno da rilievi originali per studi di tracciati stradali, canali, elettrodotti e simili è applicabile la tabella dell'art. 34 con un aumento del 20 per cento computando l'estensione in base ad una larghezza non minore di metri 30.

Articolo 37.

Nel caso in cui il tipo planimetrico sia disegnato in scala maggiore di 1 a 1000, si applicano gli onorari stabiliti per i tipi in scala 1 a 1000 aumentati del 20 per cento.

Analogamente, per i tipi in scala minore di 1 a 2000, si applicano gli onorari stabiliti per i tipi in scala di 1 a 2000 aumentati del 20 per cento.

Articolo 38.

Gli onorari per la formazione di tipi planimetrici, a cui possono servire di base planimetrie esistenti o mappe del nuovo catasto, vengono applicati nella misura di tre quinti di quelli indicati nella tabella dell'art. 34.

Articolo 39.

Nella formazione di planimetrie di terreni di natura varia gli onorari vengono liquidati separatamente per ciascuna parte del lavoro a seconda delle qualità del terreno indicate all'art. 34.

Articolo 40.

Il computo della superficie è compensato in più con (lire 1.110,90) € 0,57a (1.666,35) € 0,86per ettaro, oltre il compenso fisso di lire 459,91 per ogni particella di proprietà o coltura distinta.

Articolo 41.

Per le aree da fabbrica negli abitati, l'onorario per la formazione dei tipi ed il computo delle aree viene valutato a vacanze.

Articolo 42.

Per la formazione originale di piani quotati i compensi dell'art. 34 vengono aumentati del 40%, quando il piano quotato è ottenuto per punti isolati, del 60%, se con curve di livello equidistanti da 1 a 5 metri.

Se il rilievo altimetrico si completa con la redazione di profili longitudinali e di sezioni trasversali, i compensi dell'art. 34 sono suscettibili di aumento fino all'80%.

Per il rilevamento altimetrico su piano planimetrico esistente sono dovuti i compensi della tabella dell'art. 34 ridotti al 50% se per punti isolati ed al 70% se con tracciamento delle curve di livello equidistanti da 1 a 5 metri.

Articolo 43.

I disegni delle piante di edifici rilevati sono retribuiti in ragione di metro quadrato di area rilevata e rappresentata nelle piante come alla tabella seguente con l'aggiunta di una somma fissa di (lire 3.832,60) € 1,98.

	SCALA DEL DISEGNO			
	1/50	1/100	1/200	1/500
a) edifici con pianta di semplice disposizione e con ambienti in prevalenza regolari...L.	da 24,99525 a 33,327	da 16,6635 a 24,99525	16,6635	8,33175
	da € 0,01291 a € 0,01721	da € 0,00861 a € 0,01291	€ 0,00861	€ 0,00430
b) edifici con pianta complicata e con ambienti di varia forma e grandezza...L.	da 58,32225 a 83,3175	da 41,71625 66,654	41,71625	24,99525
	da € 0,03012 a € 0,04303	da € 0,02154 a € 0,03442	€ 0,02154	€ 0,01291

Gli onorari della tabella si applicano per un solo piano dell'edificio. Per il disegno di ciascuno degli altri piani, gli onorari vengono ridotti del 25%.

Per i disegni delle sezioni verticali necessarie a definire l'edificio l'onorario viene valutato in ragione di (lire 3,3327 a 5,5545 per ogni metro cubo) € 1,72 a € 2,87per ogni 1.000 metri cubi di volume dell'edificio a seconda della minore o maggiore complessità delle strutture e del numero delle sezioni occorrenti.

Articolo 44.

La rappresentazione dei prospetti di edifici rilevati, oltre che con una somma fissa di (lire 2.777,25) € 1,43 è retribuita in ragione di (lire 33,3270 a lire 111,090) € 0,01721 a € 0,05737 per metro quadrato di prospetto secondo le difficoltà e la scala del disegno.

Il rilievo ed il disegno dei particolari ornamentali sono retribuiti a vacanze.

Le spese dei ponti e dei mezzi d'opera occorrenti nei rilievi sono a carico del committente.

CAPO V. -- CAVE E MINIERE

Articolo 45.

Ferma restando l'applicazione delle norme generali, gli onorari per le prestazioni inerenti alle cave ed alle miniere sono di regola determinati a percentuale ovvero a quantità con le modalità indicate negli articoli seguenti; sono in ogni caso computati a parte ed in aggiunta i compensi a vacanze per le prestazioni di cui all'articolo 4 ed il rimborso delle spese di cui all'art. 6.

Articolo 46.

Prospezione geologica mineraria di una regione, determinazione geognostica da tracciare su topografia al 50.000 e relativa relazione da (lire 277,725) €0,14 a (lire 555,45) €0,29 per ogni ettaro, secondo la seguente tabella:

Fino a 50 ettari	€ 14,34	(L.27.772,50)
Per ogni ettaro in più oltre i 50 fino a 100 ettari	€ 0,23	(L.444,36)
Per ogni ettaro in più oltre i 100 ettari	€ 0,14	(L.277,725)

Articolo 47.

Visita a permessi minerari di prima prospezione senza lavori, determinazione geognostica del suolo, del permesso e degli affioramenti di sostanze minerarie utili, e presunzione del loro valore industriale: la stessa tariffa come all'art. 46 più un compenso fisso di (lire 22.218) €11,47.

Per il caso in cui la prospezione abbia per scopo la domanda di ricerca in base alla nuova legge mineraria, con delimitazioni segnate su topografia al 25.000 e redazione di tre piani al 10.000 la tariffa indicata al primo capoverso del presente articolo viene aumentata del 25 per cento.

Articolo 48.

Visita a permessi minerari in lavorazione ed a miniere tanto in esercizio che inattive, con relazione sulla geognostica del suolo del territorio sui giacimenti e su tutti i lavori accessibili: il compenso è valutato per ogni metro cubo di giacimento compreso fra le rocce incassanti, in base alla seguente tabella:

fino a 1.000 metri cubi	€ 0,03	(L. 55,5450)
per ogni (metro cubo) cento metri cubi oltre i 1.000 fino a 10.000	€ 1,15	(L. 22,2180)
per ogni (metro cubo) cento metri cubi oltre i 10.000 fino a 25.000	€ 0,86	(L. 16,6635)
per ogni (metro cubo) cento metri cubi oltre i 25.000 fino a 50.000	€ 0,57	(L. 11,1090)
per ogni (metro cubo) cento metri cubi oltre i 50.000	€ 0,29	(L. 5,5545)

Articolo 49.

Progetto ed esecuzione di costruzioni ed impianti industriali annessi alle cave od alle miniere: i relativi onorari vengono determinati applicando le norme di cui al capo II della presente tariffa.

Articolo 50.

Stime di cave e miniere. Per la compilazione della stima di una cava o di una miniera, corredata della descrizione dei luoghi del bacino geologico e delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti industriali annessi, l'onorario viene liquidato a percentuale in base alla seguente tabella con un minimo di (lire 9.257,50) €4,78

Per un valore fino a	L. 5.000.000	€ 2.582,28	3,066%
Sul di più fino a	L. 10.000.000	€ 5.164,57	2,452%
» »	L. 25.000.000	€ 12.911,42	1,839%
» »	L. 50.000.000	€ 25.822,84	1,226%
» »	L. 75.000.000	€ 38.734,27	0,613%
» »	L. 100.000.000	€ 51.645,69	0,306%
» »	L. 500.000.000	€ 258.228,45	0,245%
» »	L. 1.000.000.000	€ 516.456,90	0,183%
Sul di più			0,122%

L'onorario viene determinato applicando le suesposte percentuali al valore complessivo del giacimento, delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti industriali quando la stima delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti è fatta in modo molto sommario.

Quando invece per questi enti si richiede una stima meno sommaria ovvero la stima particolareggiata od analitica, l'onorario dovuto per la stima del giacimento viene determinato applicando le percentuali suesposte al valore del solo giacimento e l'onorario dovuto per la stima delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti viene liquidato a parte ed in aggiunta con le norme di cui al capo II.

Articolo 51.

Divisione, ampliamenti e fusione di cave e miniere: per i progetti di divisione, ampliamenti e fusioni di cave e miniere con assegnazione delle quote in base a titoli di proprietà, l'onorario viene liquidato con le modalità di cui al precedente articolo con l'aumento del 10%.

CAPO VI. -- INGEGNERIA NAVALE

Articolo 52.

Ferma restando l'applicazione delle norme generali, in quanto non modificate dalle seguenti, per la determinazione degli onorari per prestazioni inerenti all'ingegneria navale si seguono le seguenti particolari modalità.

Articolo 53.

Quando l'ingegnere navale debba permanere fuori residenza, all'estero o in navigazione, gli onorari a vacanza di cui all'articolo 4 vengono aumentati del 50 per cento.

Articolo 54.

Agli effetti della determinazione degli onorari, le prestazioni dell'ingegnere navale possono riguardare:

- 1) nuove costruzioni;
- 2) lavori di riparazione o trasformazione;
- 3) liquidazioni;
- 4) salvataggi e recuperi;
- 5) perizie di accertamento o valutazione di danni;
- 6) perizie per valutazione di navi.

Nel caso di cumulo di alcuni fra gli incarichi qui specificati relativamente ad uno stesso lavoro, si applicano al 100 per cento la tariffa relativa all'incarico principale ed al 30 per cento quelle relative agli incarichi secondari.

Articolo 55.

TARIFFA I. - Nuove costruzioni

IMPORTO DELL'OPERA ONORARIO PER OGNI 100 LIRE DELL'IMPORTO

Fino a		L. 2.000.000	€ 1.032,91	12,264%
Sul di più fino a		L. 5.000.000	€ 2.582,28	9,198%
» »		L. 20.000.000	€ 10.329,14	4,599%
» »		L. 50.000.000	€ 25.822,84	2,299%
» »		L. 100.000.000	€ 51.645,69	0,919%
» »		L. 200.000.000	€ 103.291,38	0,827%
» »		L. 300.000.000	€ 154.937,07	0,705%
» »		L. 500.000.000	€ 258.228,45	0,613%
» »		L. 1.000.000.000	€ 516.456,90	0,490%
» »		L. 2.000.000.000	€ 1.032.913,80	0,367%
Sul di più			€ 1.032,91	0,306%.

I-a) Per progetti dettagliati si applica la tariffa I al 100 per cento sul costo dello scafo, dell'allestimento e dell'apparato motore.

Il progetto dettagliato comprende l'insieme dei piani dello scafo da presentare ai registri di classificazione (sezione maestra e piano dei ferri) per la approvazione del progetto di una nave, il piano di costruzione, gli elementi della carena, lo studio della stabilità e dell'assetto, i piani dei ponti, il piano generale dell'apparato motore corredato dei dati principali e degli altri richiesti dai registri di classificazione e il preventivo di costo.

Nella tariffa I al 100 per cento è compreso il compenso per quelle variazioni che si debbono introdurre nei disegni su richiesta dei registri di classificazione.

E' pure compreso il compenso per la formazione delle specifiche, l'assistenza al committente del contratto col costruttore fino all'inizio dell'opera.

Per i piani particolareggiati di parte dell'apparato motore, di parti dello scafo e dell'arredamento del piroscavo il compenso deve convenirsi.

I-b) Per progetti di massima di scafi, apparati motori ed allestimento si applica il 50 per cento della tariffa I.

I-c) Per revisione di progetti altrui o di offerte: per un solo progetto od una sola offerta si applica il 20 per cento della tariffa I.

Per ogni progetto od offerta in più relativa allo stesso lavoro il compenso viene aumentato del 5 per cento della tariffa I.

I-d) Per assistenza e lavori e relativi controlli si applica il 50 per cento della tariffa I, oltre le precedenti competenze.

Articolo 56.

TARIFFA II. - Lavori di riparazione o trasformazioni.

IMPORTO DELL'OPERA ONORARIO PER OGNI 100 LIRE DELL'IMPORTO

Fino a		L. 500.000	€ 258,23	12,264%
Sul di più fino a		L. 1.000.000	€ 516,46	11,651%
» »		L. 2.000.000	€ 1.032,91	10,731%
» »		L. 3.000.000	€ 1.549,37	9,198%
» »		L. 5.000.000	€ 2.582,28	7,665%
» »		L. 10.000.000	€ 5.164,57	6,132%
» »		L. 25.000.000	€ 12.911,42	3,679%
» »		L. 50.000.000	€ 25.822,84	1,839%
» »		L. 100.000.000	€ 51.645,69	1,533%
» »		L. 200.000.000	€ 103.291,38	1,226%
» »		L. 400.000.000	€ 206.582,76	1,073%
» »		L. 650.000.000	€ 335.696,98	0,919%
» »		L. 1.000.000.000	€ 516.456,90	0,766%
Sul di più				0,613%

II-a) Per controllo dettagliato con specifiche, assistenza ai lavori e relativi controlli, ecc., si applica la tariffa al 100 per cento.

II-b) Per progetti di massima si applica il 30 per cento della tariffa II.

II-c) Per revisione di progetti altrui e di offerte: per un solo progetto od una sola offerta si applica il 20 per cento della tariffa II.

Per ogni progetto ed ogni offerta in più, il compenso viene aumentato del 5 per cento della tariffa II.

II-d) Per l'assistenza ai lavori e relativi controlli si applica il 50 per cento della tariffa II.

Articolo 57.

TARIFFA III. - Liquidazioni.

IMPORTO DELL'OPERA ONORARIO PER OGNI 100 LIRE DELL'IMPORTO

Fino a		L. 500.000	€ 258,23	3,066%
Sul di più fino a		L. 1.000.000	€ 516,46	2,912%
» »		L. 2.000.000	€ 1.032,91	2,759%
» »		L. 3.000.000	€ 1.549,37	2,452%
» »		L. 5.000.000	€ 2.582,28	2,146%
» »		L. 10.000.000	€ 5.164,57	1,533%
» »		L. 25.000.000	€ 12.911,42	0,919%
» »		L. 50.000.000	€ 25.822,84	0,613%
» »		L. 100.000.000	€ 51.645,69	0,551%
» »		L. 200.000.000	€ 103.291,38	0,490%
» »		L. 400.000.000	€ 206.582,76	0,429%
» »		L. 650.000.000	€ 335.696,98	0,367%
» »		L. 1.000.000.000	€ 516.456,90	0,306%
Sul di più				0,245%

III-a) Per la liquidazione delle fatture relative a lavori progettati e diretti da altri, compresi i relativi controlli ed i computi metrici, si applica la tariffa III al 100 per cento.

III-b) Per liquidazione delle fatture relative a lavori diretti dal professionista si applica il 50 per cento della tariffa III.

III-c) Per liquidazione delle fatture senza aver visto i lavori si applica il 30 per cento della tariffa III.

Articolo 58.

TARIFFA IV. - Salvataggi e recuperi

(Tariffa a base percentuale dei lavori da salvare per corpo e merci)

IMPORTO DELL'OPERA ONORARIO PER OGNI 100 LIRE DELL'IMPORTO

Fino a		L. 500.000	€ 258,23	12,264%
Sul di più fino a		L. 1.000.000	€ 516,46	11,651%
» »		L. 2.000.000	€ 1.032,91	10,731%
» »		L. 3.000.000	€ 1.549,37	9,198%
» »		L. 5.000.000	€ 2.582,28	7,665%
» »		L. 10.000.000	€ 5.164,57	6,132%
» »		L. 25.000.000	€ 12.911,42	3,679%
» »		L. 50.000.000	€ 25.822,84	1,839%
» »		L. 100.000.000	€ 51.645,69	1,533%
» »		L. 200.000.000	€ 103.291,38	1,226%
» »		L. 400.000.000	€ 206.582,76	1,073%
» »		L. 650.000.000	€ 335.696,98	0,919%
» »		L. 1.000.000.000	€ 516.456,90	0,766%
Sul di più				0,613%

IV-a) Per direzione di lavori di salvataggio e recupero senza la gestione amministrativa, si applica la tariffa IV al 100 per cento.

IV-a') Per lo studio del recupero, senza direzione dei lavori e senza assistenza, si applica il 30 per cento della tariffa IV.

IV-b) Per assistenza ai lavori senza averne la direzione si applica il 50 per cento della tariffa IV.

IV-c) Per sopralluoghi isolati o pareri tecnici i compensi sono da stabilire caso per caso.

Articolo 59.

TARIFFA V. - Perizie per accertamento e valutazione di danni.

IMPORTO DELL'OPERA ONORARIO PER OGNI 100 LIRE DELL'IMPORTO

Fino a		L. 500.000	€ 258,23	6,132%
Sul di più fino a		L. 1.000.000	€ 516,46	5,825%
» »		L. 2.000.000	€ 1.032,91	5,365%
» »		L. 3.000.000	€ 1.549,37	4,599%
» »		L. 5.000.000	€ 2.582,28	3,832%
» »		L. 10.000.000	€ 5.164,57	3,066%
» »		L. 25.000.000	€ 12.911,42	1,839%
» »		L. 50.000.000	€ 25.822,84	0,919%
» »		L. 100.000.000	€ 51.645,69	0,827%
» »		L. 200.000.000	€ 103.291,38	0,735%
» »		L. 400.000.000	€ 206.582,76	0,613%
» »		L. 650.000.000	€ 335.696,98	0,551%
» »		L. 1.000.000.000	€ 516.456,90	0,459%
Sul di più				0,306%

V-a) Per accertamento dei danni, computi metrici per la valutazione, trattative con l'assicuratore od armatore per l'accordo si applica la tariffa V al 100 per cento. V-b) Per l'accertamento dei danni e loro valutazione si applica il 50 per cento della tariffa V.

V-c) Per perizie giudiziarie e stragiudiziali per accertamento di danni e causali di essi si applica la tariffa V al 100 per cento.

V-d) Per l'assistenza a perizie nell'interesse di una parte si applica l'80 per cento di quanto è stabilito nella tariffa V-a), V-b),

V-c) ove non sia presentata relazione; il 100 per cento se è presentata relazione.

Articolo 60.

TARIFFA VI. - Perizie per valutazioni di navi.

(Tariffa a base in ragione della stazza lorda ed in relazione al tipo di bastimento).

VI-a) – Piroscafi e motonavi da carico:

fino a tonn. di stazza lorda 300,	(L. 37,030 per tonn)	€ 0,01912 per tonn.
sul di più fino a tonn. 1.000,	(L. 27,7725 per tonn)	€ 0,01434 per tonn.
sul di più fino a tonn. 2.000,	(L. 18,515 per tonn)	€ 0,00956 per tonn.
sul di più fino a tonn. 3.000,	(L. 13,88625 per tonn)	€ 0,00717 per tonn.
sul di più fino a tonn. 4.000,	(L. 9,2575 per tonn)	€ 0,00478 per tonn.
sul di più fino a tonn. 5.000,	(L. 4,62875 per tonn)	€ 0,00239 per tonn.
sul di più fino a tonn. 8.000,	(L. 2,77725 per tonn)	€ 0,00143 per tonn.
oltre tonnellate 8000,	(L. 1,8515 per tonn)	€ 0,00096 per tonn.

VI-b) Piroscafi e motonavi cisterna, vale la tariffa VI-a) al 115 per cento.

VI-c) Piroscafi e motonavi frigoriferi o miste, vale la tariffa VI-a) al 125 per cento.

VI-d) Piroscafi e motonavi per passeggeri e navi di lusso; onorari da concordarsi in misura non minore di quelli derivanti dalla tabella VI-a) al 125 per cento.

VI-e) -- Velieri:

fino a tonn. stazza lorda 300,	(L. 27,7725 per tonn.)	€ 0,01434 per tonn.
sul di più fino a tonn. 600,	(L. 22,2180 per tonn.)	€ 0,01147 per tonn.
sul di più fino a tonn. 900,	(L. 18,515 per tonn.)	€ 0,00956 per tonn.
sul di più fino a tonn. 1.200,	(L. 14,8120 per tonn.)	€ 0,00765 per tonn.
sul di più fino a tonn. 1.500,	(L. 11,1090 per tonn.)	€ 0,00574 per tonn.
oltre le tonnellate 1.500,	(L. 5,5545 per tonn.)	€ 0,00287 per tonn.

VI-f) Motovelieri, draghe e pontoni biga; vale la tariffa VI-e) al 125 per cento.

VI-g) Velieri e motovelieri cisterna; valgono rispettivamente le tariffe VI-e) e VI-f) al 115 per cento.

VI-h) Nelle stime di valori di demolizione si applica il 20 per cento della tariffa.

Articolo 61.

Per i lavori o progetti di impianto di cantieri navali, per costruzione o riparazione di navi e di officine relative, per progetti e costruzioni di bacini, per perizie di cantieri, ecc., si applicano le norme di cui al capo II della presente tariffa.

Articolo 62.

Per studi di varo e di mancato varo, per collaudo di materiali diversi presso stabilimenti, per collaudi e prove idrauliche e prove di macchinari i compensi sono da stabilire caso per caso a discrezione del professionista..

TABELLA A

Onorari a percentuale dovuti al professionista per ogni cento lire di importo dell'opera. La tabella è prolungata oltre i 500 milioni e fino a 5 miliardi a norma dell'art. 3 del D.M. 21-8-1958.

		CLASSI E CATEGORIE DELLE OPERE SECONDO L'ELENCAZIONE DELL'ART. 14												
IMPORTO DELLE OPERE		Costruzioni edilizie						Impianti industriali completi			Impianti di servizi generali			
Euro	Lire	Ia	Ib	Ic	Id	Ie	If	Ig	Ila	Ilb	Ilc	IIla	IIlb	IIlc
€ 129,11	250.000	21,46259	26,36832	30,96745	35,56657	67,45385	24,52867	33,42032	38,32605	53,65647	68,98689	53,65647	57,48908	76,6521
€ 258,23	500.000	19,92955	24,98858	29,58771	33,88023	58,2556	22,99563	32,19388	30,66084	42,92518	55,18951	42,92518	45,99126	61,32168
€ 516,46	1.000.000	18,3965	22,68902	27,44145	31,73397	52,12343	22,0758	29,74101	26,36832	36,79301	49,05734	36,79301	39,24588	52,12343
€ 1.291,14	2.500.000	15,33042	18,85642	23,60885	27,59476	44,45822	19,92955	25,4485	19,92955	27,90136	36,79301	27,90136	29,89432	40,77892
€ 2.582,28	5.000.000	13,18416	15,33042	19,92955	24,52867	39,85909	17,78329	21,46259	15,33042	22,0758	29,43441	21,46259	22,99563	31,88727
€ 5.164,57	10.000.000	11,0379	13,18416	17,17007	22,0758	35,25997	15,63703	18,3965	12,26434	17,17007	22,68902	17,17007	18,3965	24,52867
€ 7.746,85	15.000.000	10,73129	13,03086	16,86346	21,46259	32,19388	14,5639	16,86346	11,49782	16,09694	20,69607	16,09694	17,32337	23,30224
€ 10.329,14	20.000.000	9,964773	12,72425	16,09694	20,69607	30,66084	13,79738	16,09694	10,73129	15,02381	19,31633	15,02381	16,09694	21,46259
€ 15.493,71	30.000.000	9,658165	12,26434	15,33042	19,31633	27,59476	13,03086	15,33042	9,964773	13,95068	17,93659	13,95068	15,02381	19,92955
€ 20.658,28	40.000.000	9,198252	11,49782	14,5639	19,00972	26,06171	12,26434	14,5639	9,198252	12,87755	16,55685	12,87755	13,79738	18,3965
€ 25.822,84	50.000.000	8,891644	10,73129	13,79738	18,3965	24,52867	11,49782	13,79738	8,738339	12,26434	15,79033	12,26434	13,18416	17,47668
€ 51.645,69	100.000.000	7,66521	9,198252	12,26434	15,33042	21,46259	9,964773	12,26434	7,66521	9,198252	13,79738	10,73129	11,49782	15,33042
€ 77.468,53	150.000.000	6,745385	7,971818	11,0379	13,33747	19,00972	8,738339	11,0379	6,745385	7,66521	11,95773	9,351556	9,964773	13,49077
€ 103.291,38	200.000.000	6,132168	7,358602	9,964773	11,80442	16,86346	7,818514	9,964773	5,978864	6,438776	10,11808	8,125123	8,738339	11,95773
€ 129.114,22	250.000.000	5,82556	6,745385	9,044948	10,57799	15,02381	7,205297	9,044948	5,365647	6,285472	8,585035	7,205297	7,818514	10,73129
€ 154.937,07	300.000.000	5,518951	6,438776	8,278427	9,658165	13,49077	6,592081	8,278427	4,905734	5,672255	7,358602	6,592081	7,205297	9,811469
€ 206.582,76	400.000.000	5,212343	6,132168	7,205297	8,585035	11,65112	5,978864	7,051993	4,292518	4,905734	6,132168	5,672255	6,285472	8,585035
€ 258.228,45	500.000.000	5,059039	5,82556	6,438776	7,971818	10,42469	5,518951	6,438776	3,832605	4,599126	5,212343	5,059039	5,672255	7,66521
€ 309.874,14	600.000.000	4,833462	5,799279	6,162829	7,619219	9,964773	5,273664	6,156259	3,66397	4,39545	4,982387	4,833462	5,422589	7,327941
€ 361.519,83	700.000.000	4,664828	5,599983	5,948203	7,362982	9,631884	5,09846	5,948203	3,541327	4,248716	4,815942	4,664828	5,238624	7,082654
€ 413.165,52	800.000.000	4,537804	5,444489	5,768618	7,139596	9,338416	4,945155	5,766428	3,434014	4,119503	4,669208	4,537804	5,078749	6,868028
€ 464.811,21	900.000.000	4,415161	5,297755	5,619694	6,960011	9,099699	4,815942	5,619694	3,344222	4,01219	4,548755	4,415161	4,951726	6,688443
€ 516.456,90	1.000.000.000	4,36917	5,243004	5,553992	6,878978	8,994576	4,76119	5,553992	3,306991	3,966199	4,496193	4,36917	4,892594	6,611791
€ 774.685,35	1.500.000.000	4,0319	4,837843	5,129121	6,351174	8,309088	4,39545	5,131311	3,052944	3,66397	4,154544	4,0319	4,518094	6,105887
€ 1.032.913,80	2.000.000.000	3,832605	4,599126	4,879454	6,040185	7,899546	4,180825	4,879454	2,90183	3,484385	3,950868	3,832584	4,296898	5,810229
€ 1.549.370,70	3.000.000.000	3,525997	4,231196	4,524664	5,604364	7,327941	3,878596	4,524664	2,693774	3,230339	3,66397	3,525997	3,985909	5,385358
€ 2.065.827,60	4.000.000.000	3,361742	4,036281	4,279377	5,297755	6,93154	3,668351	4,279377	2,54704	3,055134	3,464675	3,361742	3,771283	5,09408
€ 2.582.284,50	5.000.000.000	3,219388	3,865456	4,101982	5,076559	6,640262	3,512856	4,101982	2,439727	2,92811	3,320131	3,219388	3,611409	4,879454
oltre		2,682824	3,21938	3,418319	4,230466	5,533552	2,92738	3,418319	2,033106	2,440092	2,766776	2,682824	3,009507	4,066211

(*) A norma del D.M. 11-6-1987 per importi superiori a 5 miliardi si applicano le percentuali fissate dal precedente D.M. 29-6-1981 (riportate nell'ultima riga della presente tabella).

IMPORTO DELLE OPERE	Impianti elettrici			Macchine isolate	Ferrovie o strade		Opere idrauliche			Acquedotti e fognature	Ponti, manufatti isolati, strutture speciali		
	Euro Lire	IVa	IVb		IVc	V	VIa	VIb	VIIa		VIIb	VIIc	VIII
€ 129,11 250.000	45,99126	38,32584	30,66084	61,32168	18,70311	23,60885	21,46259	24,52867	26,36832	26,36832	24,52867	30,96745	35,75054
€ 258,23 500.000	36,79301	30,66084	24,52867	45,99126	17,62998	22,68902	19,92955	23,45554	24,98858	24,98858	23,45554	29,43441	33,88023
€ 516,46 1.000.000	30,66084	25,75511	20,84937	38,32605	15,79033	20,69607	17,78329	19,92955	22,68902	22,68902	19,92955	27,44145	31,73397
€ 1.291,14 2.500.000	23,91546	19,92955	15,94364	30,04762	12,41764	17,32337	14,25729	15,63703	18,85642	18,85642	15,63703	22,99563	27,13484
€ 2.582,28 5.000.000	18,3965	15,33042	12,26434	21,15598	10,27138	14,41059	11,0379	13,49077	15,94364	15,17712	12,26434	19,00972	22,68902
€ 5.164,57 10.000.000	14,7172	12,26434	9,811469	15,33042	9,198252	13,33747	9,198252	10,42469	13,18416	13,18416	10,27138	17,17007	20,23615
€ 7.746,85 15.000.000	13,79738	11,49782	9,198252	12,87755	8,738339	12,72425	8,738339	9,658165	12,57094	12,57094	9,658165	15,63703	19,31633
€ 10.329,14 20.000.000	12,87755	10,73129	8,585035	12,26434	8,431731	12,26434	8,431731	9,198252	11,95773	11,95773	9,198252	15,33042	18,70311
€ 15.493,71 30.000.000	11,95773	9,964773	7,971818	11,34451	7,66521	11,65112	7,66521	8,585035	10,8846	10,8846	8,585035	14,7172	17,47668
€ 20.658,28 40.000.000	11,0379	9,198252	7,358602		6,898689	11,0379	6,898689	7,971818	9,964773	9,964773	7,971818	14,10399	16,40355
€ 25.822,84 50.000.000	10,42469	8,738339	7,051993	9,50486	6,132168	10,42469	6,132168	7,358602	9,198252	9,198252	7,358602	13,49077	15,33042
€ 51.645,69 100.000.000	9,198252	7,66521	6,132168	6,898689	4,599126	8,431731	4,599126	5,365647	6,132168	7,66521	5,82556	10,42469	12,26434
€ 77.468,53 150.000.000	8,431731	6,745385	5,518951		4,292518	7,66521	4,292518			6,438776	5,212343	8,891644	10,27138
€ 103.291,38 200.000.000	7,818514	6,132168	5,059039	4,599126	4,139213	7,358602	4,139213			6,132168	4,905734	8,278427	9,658165
€ 129.114,22 250.000.000	7,358602	5,82556	4,75243		3,985909	7,051993	3,985909			5,82556	4,599126	7,818514	9,044948
€ 154.937,07 300.000.000	7,051993	5,518951	4,445822		3,832605	6,745385	3,832605	4,599126	5,212343	5,518951	4,292518	7,358602	8,738339
€ 206.582,76 400.000.000	6,745385	5,212343	4,292518		3,679301	6,438776	3,679301			5,212343	3,985909	7,051993	8,431731
€ 258.228,45 500.000.000	6,438776	4,905734	4,139213		3,525997	6,132168	3,525997	4,445822	5,059039	5,059039	3,679301	6,745385	8,125123
€ 309.874,14 600.000.000	6,156259	4,691109	3,955248		3,484385	5,965723	3,434014	4,3845	5,008667	4,833462	3,580748	6,410306	7,910497
€ 361.519,83 700.000.000	5,948203	4,531234	3,821655		3,466865	5,85622	3,403353	4,323168	4,940775	4,671398	3,464675	6,19787	7,542567
€ 413.165,52 800.000.000	5,766428	4,39545	3,705582		3,453725	5,744527	3,250049	4,261857	4,868503	4,533424	3,346412	5,989814	7,29728
€ 464.811,21 900.000.000	5,619694	4,281567	3,6114		3,414304	5,630644	3,219388	4,200535	4,800612	4,417351	3,208438	5,751098	7,051993
€ 516.456,90 1.000.000.000	5,553992	4,233386	3,571988		3,398973	5,47296	3,188727	4,139213	4,726149	4,36479	3,162447	5,656925	6,756335
€ 774.685,35 1.500.000.000	5,131311	3,909257	3,29823		3,230339	4,809372	3,035423	4,047231	4,623217	4,0319	2,776996	4,971436	6,657782
€ 1.032.913,80 2.000.000.000	4,879454	3,718722	3,136166		3,116448	4,448012	2,882119	3,924588	4,480863	3,832605	2,522949	4,511524	5,84965
€ 1.549.370,70 3.000.000.000	4,524664	3,449345	2,9084		3,081414	4,349459	2,728815	3,740622	4,272804	3,556657	2,406876	4,310038	5,308705
€ 2.065.827,60 4.000.000.000	4,279377	3,260999	2,748525		3,004762	4,292508	2,636832	3,556657	4,064751	3,361742	2,393736	4,292518	5,063419
€ 2.582.284,50 5.000.000.000	4,101982	3,123026	2,636832		2,947821	4,235576	2,514189	3,372692	3,850125	3,221578	2,369645	4,242146	5,028360
oltre	3,418319	2,602521	2,19736		2,456517	3,529647	2,095157	2,810577	3,208438	2,684649	1,974704	3,535122	4,1903

(*) A norma del D.M. 11-6-1987 per importi superiori a 5 miliardi si applicano le percentuali fissate dal precedente D.M. 29-6-1981 (riportate nell'ultima riga della presente tabella).

TABELLA B

		CLASSI E CATEGORIE DELLE OPERE SECONDO L'ELENCAZIONE DELL'ART. 14									
		I a-b-c-d	I e	I f-g	II- III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
a)	Progetto di massima	0,10	0,12	0,08	0,12	0,08	0,12	0,07	0,04-0,07	0,10	0,07
b)	Preventivo sommario	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,03	0,03	0,01-0,02	0,03	0,03
c)	Progetto esecutivo	0,25	0,28	0,28	0,22	0,18	0,30	0,15	0,15-0,12	0,15	0,20
d)	Preventivo particolareggiato	0,10	0,08	0,08	0,10	0,07	0,07	0,12	0,05-0,04	0,05	0,05
e)	Particolari costruttivi e decor.	0,15	0,20	0,04	0,08	0,05	0,08	0,10	0,15	0,12	0,20
f)	Capitolati e contratti	0,03	0,03	0,05	0,10	0,10	-	0,08	0,10	0,10	0,10
g)	Direzione lavori	0,25	0,20	0,35	0,15	0,20	0,15	0,25	0,30	0,25	0,20
h)	Prove di officina	-	-	-	-	-	0,12	-	-	-	-
i)	Assistenza al collaudo	0,03	0,02	0,03	0,15	0,20	0,13	0,05	0,05	0,05	0,10
l)	Liquidazione	0,07	0,05	0,07	0,05	0,10	-	0,15	0,15	0,15	0,05.

TABELLA C -- COLLAUDO ART. 19-B DELLA TARIFFA

IMPORTO DELLE OPERE		Percentuale su ogni cento lire di importo delle opere	
		a) senza reparto	b) con il reparto
€ 516,46	1.000.000	3,066	3,985
€ 1.032,91	2.000.000	2,698	3,495
€ 1.549,37	3.000.000	2,452	3,188
€ 2.582,28	5.000.000	2,146	2,790
€ 5.164,57	10.000.000	1,471	1,900
€ 7.746,85	15.000.000	1,073	1,379
€ 10.329,14	20.000.000	0,889	1,165
€ 15.493,71	30.000.000	0,643	0,827
€ 20.658,28	40.000.000	0,551	0,705
€ 25.822,84	50.000.000	0,475	0,613
€ 30.987,41	60.000.000	0,429	0,551
€ 36.151,98	70.000.000	0,398	0,521
€ 41.316,55	80.000.000	0,383	0,490
€ 46.481,12	90.000.000	0,367	0,459
€ 51.645,69	100.000.000	0,352	0,444
€ 77.468,53	150.000.000	0,279	0,361
€ 103.291,38	200.000.000	0,236	0,306
€ 154.937,07	300.000.000	0,190	0,245
€ 258.228,45	500.000.000	0,150	0,196

Per importi maggiori resta fissata l'applicazione dell'ultima aliquota.

TABELLA D -- COEFFICIENTI DI ADEGUAMENTO (ART. 19 c)

Anno di aggiudicazione dell'appalto	Coefficiente di adeguamento al 1947 dell'importo delle opere	Anno di aggiudicazione dell'appalto	Coefficiente di adeguamento al 1947 dell'importo delle opere
1938	55,--	1° semestre 1944	9,17
1939	47,83	2° semestre 1944	3,93
1940	36,67	1° semestre 1945	2,33
1941	28,95	2° semestre 1945	2,02
1942	23,40	1° semestre 1946	2,02
1943	15,71	2° semestre 1946	1,67

Al nuovo importo virtuale risultante va applicata la corrispondente aliquota di compenso -- ove occorra, interpolata, -- contenuta nella tabella sopra riportata.

TABELLA E -- ONORARI PER LA MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI

IMPORTO DELL'OPERA		Per ogni 100 lire d'importo (Percentuale)
Fino a 2.582,28 euro	Fino a 5 milioni	1,839
Sul di più fino a 10.329,14 euro	Sul di più fino a 20 milioni	1,686
Sul di più fino a 25.822,84 euro	Sul di più fino a 50 milioni	1,533
Sul di più fino a 51.645,69 euro	Sul di più fino a 100 milioni	1,226
Oltre 51.645,69 euro e per qualsiasi importo	Oltre 100 milioni e per qualsiasi importo	1,073

Per i lavori delle altre classi tali percentuali saranno ridotte del 30 per cento.

Gli onorari di cui alla tabella E, se riferiti a contabilità riguardanti lavori di ripristino, trasformazione, ampliamenti e manutenzione, saranno maggiorati come appresso: per riparazioni e trasformazioni del 20%; per aggiunte e ampliamenti, del 10%; per ordinaria manutenzione, del 40%.

TABELLA F

Onorari dovuti al professionista per perizie estimative particolareggiate per ogni mille lire di importo stimato. La tabella è prolungata oltre i 500 milioni e fino a 5 miliardi a norma dell'art. 3 del D.M. 21-8-1958.

	Costruzioni edilizie	Impianti industriali completi	Impianti di servizi generali	Impianti elettrici	Macchine isolate	Ferrovie o strade	Opere idrauliche	Acquedotti e fognature	Ponti, manufatti isolati, strutture speciali
IMPORTO STIMATO	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
€ 129,11 250.000	52,123428	52,12343	55,18951	39,85909	58,2556	27,59476	27,59476	30,66084	36,79301
€ 258,23 500.000	34,3401408	34,34014	36,79301	24,52867	36,79301	18,0899	18,70311	19,92955	23,60885
€ 516,46 1.000.000	27,594756	27,59476	29,43441	19,62294	30,66084	16,55685	15,94364	18,0899	2207,58
€ 1.291,14 2.500.000	22,3824132	22,38241	23,91546	15,94364	23,91546	13,79738	12,57094	15,02381	18,3965
€ 2.582,28 5.000.000	17,1700704	17,17007	18,3965	12,26434	16,86346	11,65112	10,73129	12,26434	15,33042
€ 5.164,57 10.000.000	13,797378	13,79738	14,7172	9,811469	12,26434	10,73129	8,278427	10,42469	13,79738
€ 7.746,85 15.000.000	12,8775528	12,87755	13,79738	9,198252	10,42469	10,11808	7,66521	10,11808	12,57094
€ 10.329,14 20.000.000	11,9577276	11,95773	12,87755	8,585035	9,811469	9,811469	7,358602	9,50486	12,26434
€ 15.493,71 30.000.000	11,0379024	11,0379	11,95773	7,971818	9,198252	9,198252	6,745385	8,585035	11,65112
€ 20.658,28 40.000.000	10,4246856	10,42469	11,0379	7,358602	7,971818	8,891644	6,438776	7,971818	11,34451
€ 25.822,84 50.000.000	9,8114688	9,811469	10,42469	7,051993	7,358602	8,278427	5,82556	7,358602	10,73129
€ 51.645,69 100.000.000	7,3586016	7,358602	9,198252	6,132168	6,132168	6,745385	4,292518	6,132168	9,198252
€ 103.291,38 200.000.000	4,9057344	4,905734	7,66521	5,212343	4,905734	5,212343	3,066084	4,905734	7,66521
€ 154.937,07 300.000.000	4,2925176	4,292518	6,745385	4,905734	4,292518	4,905734	2,606171	4,292518	6,745385
€ 258.228,45 500.000.000	3,6793008	3,679301	6,132168	4,292518	3,679301	4,292518	2,299563	3,679301	6,132168
€ 309.874,14 600.000.000	3,65959026	3,65959	5,860601	4,108553		4,108553	2,069607	3,65959	5,978864
€ 361.519,83 700.000.000	3,53037672	3,530377	5,659115	3,990289		3,990289	1,885642	3,530377	5,702916
€ 413.165,52 800.000.000	3,42963396	3,429634	5,49267	3,863266		3,863266	1,83965	3,429634	5,573703
€ 464.811,21 900.000.000	3,34422162	3,344222	5,352507	3,801944		3,801944	1,747668	3,344222	5,512381
€ 516.456,90 1.000.000.000	3,3069906	3,306991	5,291185	3,679301		3,679301	1,701677	3,306991	5,089699
€ 774.685,35 1.500.000.000	3,0551337	3,055134	4,846603	3,464675		3,464675	1,609694	3,055134	4,837843
€ 1.032.913,80 2.000.000.000	2,9018295	2,90183	4,660448	3,390213		3,390213	1,379738	2,90183	4,487433
€ 1.549.370,70 3.000.000.000	2,69158374	2,691584	4,37136	3,250049		3,250049	1,149782	2,691584	4,242146
€ 2.065.827,60 4.000.000.000	2,54484972	2,54485	4,101982	3,046373		3,046373	1,011808	2,54485	4,064751
€ 2.582.284,50 5.000.000.000	2,4419169	2,441917	3,924588	2,875549		2,875549	0,919825	2,441917	3,924588
Oltre (*)	2,03493075	2,034931	3,27049	2,396291		2,396291	0,766521	2,034931	3,27049

(*) A norma del D.M. 11-6-1987 per importo stimato superiore a 5 miliardi si applicano le percentuali fissate dal precedente D.M. 29-6-1981 (riportate nell'ultima riga della presente tabella).

TABELLA G (art. 27-a)

Anno a cui si riferiscono i prezzi della perizia estimativa	Maggiorazione dell'onorario
Fino al 31 dicembre 1940	550%
Fino al 31 dicembre 1941	450%
Fino al 31 dicembre 1942	350%
Fino al 31 dicembre 1943	250%
Fino al 31 dicembre 1944	100%
Fino al 31 dicembre 1945	20%
Fino al 31 dicembre 1946	15%

¹ Aggiornata in base al D.M. 11 giugno 1987, pubblicato nella G.U. n. 138 del 16 giugno 1987.

I compensi stabiliti dalla Tariffa professionale costituiscono minimi inderogabili (art. 6, D.M. 21 agosto 1958)

Norma abrogata dalla conversione in legge. Legge 248_ 4 agosto 2006 (Decreto Bersani)

² NOTA ORIGINALE AL TESTO

I compensi a vacazione di cui alle lettere a), b), c), d), dell'art. 4, si intendono come integrativi, e quindi da ridursi alla metà nei casi seguenti:

1° perizie estimative (art. 24 tariffa);

2° inventari e consegne (art. 29 tariffa).

³ V. anche la circ. 22 luglio 1977, n. 5350/61.

⁴ V. anche la circ. 22 luglio 1977, n. 5350/61.

⁵ Il Professionista incaricato del collaudo ha facoltà di conglobare i compensi accessori a mente dell'art. 13, ultimo capoverso (art. 5 del D.M. 21-8-1958).

⁶ Il presente titolo che regge, in apparenza, gli artt. dal 19-bis) al 23) si riferisce al solo art. 19-bis.